



Isonne, 10 giugno 2024

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE DI CANCELLERIA IN MATERIA DI EDILIZIA E POSTEGGI

Il Municipio di Isonne, con risoluzione municipale 191/2024, richiamati l'articolo 106 e 116 LOC, l'art. 28 RA LOC e art. 28 del Regolamento comunale di Isonne

### decreta

la seguente ordinanza concernente il prelievo di tasse di cancelleria in materia di edilizia e posteggi del Comune di Isonne.

**Art. 1** Il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati è assoggettato al prelievo di una tassa di cancelleria secondo la relativa Ordinanza.

Le tasse per il rilascio di licenze edilizie sono fissate dall'art. 19 del Legge edilizia cantonale.

L'ammontare della tassa di cancelleria è commisurato alle spese e alle prestazioni prestate dell'amministrazione comunale secondo la relativa Ordinanza.

L'esenzione dei parcheggi è soggetta a tassa secondo quanto stabilito dall'art. 29 cpv. 5 del Regolamento edilizio comunale.

### Art. 2 Tasse in materia edilizia

Licenza di costruzione (art. 19 LE)	2‰ della spesa prevista
Ritenuto un minimo di	Fr. 100.00
ed un massimo di	Fr. 10'000.00

*Il Municipio preleva tale tassa e ne versa la metà al Dipartimento.*

Licenza di costruzione (notifica)	min. Fr. 100.00 max. Fr. 200.00 + Fr. 50.00 per ogni avviso cantonale
-----------------------------------	--

Rinnovo della licenza:

- per situazione immutata	Fr. 200.00
---------------------------	------------

Permesso di abitabilità / agibilità:	Fr.150.00 + Fr. 50.00 per ogni appartamento supplementare
--------------------------------------	---

Per ogni ulteriore sopralluogo:	Fr. 100.00
---------------------------------	------------

Prestazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale:	min. Fr. 100.00 max. Fr. 500.00
--	---------------------------------



**Art. 3 Tasse amministrative in materia edilizia**

Tassa amministrativa di cancelleria min. Fr. 100.00 max. Fr. 400.00

**Art. 4 Tassa esenzione posteggi**

Conformemente all'art. 29 del Regolamento edilizio comunale del 22 marzo 2016 viene prelevata una tassa di esonero dei parcheggi pari al:

- Fr. 3'000.00 / cadauno

**Art. 5 Casi particolare e/o complessi**

In casi particolari il Municipio si riserva di fissare l'emolumento in funzione della complessità e relativo dispendio di tempo per l'evasione della pratica.

**Art. 6 Pagamento delle tasse**

Il pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura.


**Art. 7 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con la cresciuta in giudicato.

L'ordinanza è esposta all'albo comunale dal 17 giugno 2024 al 16 luglio 2024; in questo periodo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

  
D. Buloncelli



Il Segretario:

  
P. Zanelli